

PRINCIPIO DI PROSPETTIVA DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (CONTINUITA' DELL'IMPRESA)

Nei Principi contabili nazionali (documento n. 11) il Bilancio d'esercizio viene definito come uno strumento informativo sui dati patrimoniali, finanziari ed economici dell'impresa intesa come entità distinta e separata dalle singole situazioni dei suoi azionisti e/o proprietari. Pertanto il bilancio di funzionamento o bilancio di esercizio, o bilancio ordinario, è teso a fornire *informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche sull'attività dell'Ente durante il suo funzionamento dato che, in situazioni particolari, quali la cessione o la liquidazione, vengono utilizzati altri criteri.*

Il Bilancio viene redatto e reso pubblico in conformità alle disposizioni di legge ed ha per destinatario *chiunque abbia legittimo interesse a leggerlo.*

PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Secondo i principi contabili internazionali e nazionali, il rispetto del principio di attendibilità richiede anche che, nella rappresentazione dei fatti di gestione, sia data *prevalenza alla sostanza delle operazioni rispetto alla loro forma* ed in senso analogo si pronunciano i Principi Contabili laddove esprimono la necessità di determinare e comprendere gli

aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali.

Tale indirizzo richiede una necessaria specificazione per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri poiché, sin dal Decreto Legislativo n. 29/93, si è statuito il principio della responsabilità dei risultati sia per la Dirigenza che per le Direzioni Aziendali (ciascuno con i relativi ambiti di competenza). Non v'è dubbio che la Pubblica Amministrazione sia ancor oggi soggetta alle molteplici regole del diritto amministrativo, tra cui il rilievo fondamentale che viene dato alla "forma" nella costituzione degli atti amministrativi.

Ciò mal si concilia col principio contabile enunciato, soprattutto laddove si pensi che gli IAS (ma il concetto è ripreso anche dai Dottori Commercialisti e Ragionieri), espressamente specificano la necessità di aver riguardo alla sostanza e realtà economica dei fatti aziendali e non soltanto alla loro forma legale.

Per garantire il principio di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa (ivi compresa l'attività contabile) e conformemente al principio contabile, che è proteso a garantire massima verità e correttezza del bilancio, il Servizio Ragioneria degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, laddove abbia verificato la mancanza dei contemporanei requisiti pubblicistici e contabili, ha provveduto ad allegare al Bilancio e/o alla Nota integrativa la documentazione atta a garantire, appunto, la trasparenza e la rintracciabilità del documento che ha originato la scrittura contabile.

PRINCIPIO DI ATTENDIBILITA', PRINCIPIO DI CONFORMITA'
AI PRINCIPI CONTABILI E RAPPRESENTAZIONE FEDELE,
PRINCIPIO DELLA VERIFICABILITA'

Il *principio della attendibilità (reliability)* è espresso dagli IAS, ma è rinvenibile negli articoli 2217 c.2 e 2423 c.2 del C. C. sotto la forma della *veridicità*.

L'informazione di bilancio ha la caratteristica dell'*attendibilità* quando non risente di errori materiali e influenze particolari e gli utilizzatori possono far affidamento sulla sua capacità di rappresentare fedelmente ciò che essa dichiara di rappresentare.

Il comportamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri nei procedimenti contabili si è basato sul principio di *verificabilità* dell'informazione (documento 11 principi contabili nazionali), anche in virtù del fatto che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, fornita dal bilancio, debba essere verificabile attraverso un'indipendente ricostruzione del procedimento che ha originato la registrazione.

La *verificabilità* dell'informazione, infine, contiene anche il controllo della *conformità* delle scritture *ai principi contabili*.

PRINCIPIO della FUNZIONE INFORMATIVA E COMPLETEZZA DELLA NOTA INTEGRATIVA

Non va trascurato il fondamentale compito della presente nota integrativa che è quello di fornire completezza allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico.

La redazione della presente nota integrativa è finalizzata a garantire una migliore rappresentazione veritiera e corretta del Bilancio di esercizio, non soltanto per quanto previsto espressamente dal comma 1 dell'articolo 2423 e dall'articolo 2427 del Codice Civile, ma anche per assolvere all'ulteriore precetto di *obbligatorietà delle informazioni complementari*, ove necessario, di cui al comma 3 del medesimo art. 2423.

PRINCIPIO DI NEUTRALITA'

Per una corretta informazione dell'andamento aziendale, di cui il bilancio è lo strumento, è necessario che i dati in esso contenuti, rispecchino la situazione reale senza che alcuna interpretazione dei fatti aziendali si traduca in scritture contabili tali da influenzare artatamente i prospetti di bilancio.

Il principio della *neutralità* non è espresso nel Codice Civile, ma è un presupposto indispensabile per il rispetto della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta, cosicché gli IAS lo presentano come una derivazione

del principio di attendibilità, mentre i Principi Contabili (documento 11) lo definiscono approfonditamente come *imparzialità*: “il bilancio di esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi”.

Questo principio negli IAS viene anche esplicitato in maniera più articolata e completa attraverso i principi della *prudenza, competenza, significatività e rilevanza della valutazione separata delle poste in bilancio*.

Null’altro si ritiene di aggiungere circa la posizione dell’Ente che, in quanto pubblico, uniforma ogni suo comportamento, tra gli altri, al principio di imparzialità, ivi compreso il quello contabile.

PRINCIPIO DELLA PRUDENZA

Costituisce il postulato di fondamentale importanza per la salvaguardia della funzione informativa del bilancio di esercizio. È richiamato dal punto 1 del comma 1 dell’articolo 2423-bis nonché dai successivi punti 2 e 4, ma anche i principi contabili, nel concordare pienamente con la normativa, affermano che i profitti non realizzati non debbono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio.

PRINCIPIO DI COMPETENZA

È il principio cardine che ha costituito oggetto delle maggiori attenzioni nella revisione contabile sin dal bilancio 2001, poiché sulla *competenza* economica (o semplicemente *competenza*) si basa l'attribuzione delle componenti di reddito ai diversi esercizi cui esse spettano, indispensabile punto di partenza per la predisposizione di un corretto documento programmatico pluriennale.

È la guida principale per determinare il reddito di esercizio, per determinare cioè la variazione del capitale di bilancio attribuibile alla gestione svolta in ciascun periodo amministrativo in cui si suddivide la vita complessiva dell'Ente.

Il Codice Civile richiama specificatamente il criterio della *competenza* tra i principi da osservare nella redazione del bilancio, statuendo all'art. 2423-bis, punti 3 e 4, che "occorre tener conto dei proventi e degli oneri di *competenza* dell'esercizio...", nonché "dei rischi e delle perdite di *competenza* dell'esercizio".

Anche negli IAS, analogamente a quanto previsto dal Codice Civile, alla *competenza* è assegnato un ruolo primario: "al fine di conseguire le proprie finalità, i bilanci vengono redatti sulla base della *competenza* economica"; e ugualmente avviene nei Principi Contabili (Documento 11): "L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).”

Ad oggi, questo è il criterio guida nella redazione del Bilancio dell'Ente, e sta diventando (quale opportuna e auspicabile conseguenza) il principio di comportamento anche per le registrazioni extracontabili e per le comunicazioni tra i Servizi che abbiano rilevanza contabile.

PRINCIPIO DELLA SIGNIFICATIVITA' E RILEVANZA

È il principio che svolge una funzione di “filtro” delle informazioni da esporre in bilancio, in modo da rendere questo strumento atto a soddisfare le finalità di rappresentazione che la legge ha ad esso assegnato.

I Principi Contabili precisano infatti che “il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto *significativo e rilevante* sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari”; analogamente gli IAS evidenziano che: “le informazioni hanno la caratteristica della *rilevanza* se influenzano le decisioni economiche dei destinatari”.

Si pronunzia, in tal senso, anche il 2° comma dell'articolo 2423-ter, ma indiretti richiami sono contenuti anche nell'articolo 2427 ed in particolare nei numeri 7, 10 e 13.

PRINCIPIO DELLA VALUTAZIONE SEPARATA DELLE POSTE IN BILANCIO

L'articolo 2423-bis Codice Civile, punto 5 così enuncia :
“gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”

Particolare menzione, infatti, merita il criterio utilizzato per il calcolo delle quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni, poiché la concomitanza della normativa civilistica e di quella tributaria talvolta può generare difformità di applicazione.

Nello specifico, si rileva come il criterio di calcolo degli ammortamenti utilizzato è stato quello di adottare in modo sistematico e costante, nell'applicazione del principio di continuità dell'Ente, le aliquote ritenute rappresentative della vita utile (economico - tecnica) stimata per i cespiti.

Pertanto, in osservanza alla normativa tributaria (D.M. 31 dicembre 1988) che fornisce aliquote di ammortamento suddivise per categorie di beni e per tipologie di aziende, si è ritenuto di poterle adottare in prima applicazione nel solo caso in cui i Servizi amministrativi interessati (ed in particolare il Servizio Tecnico e di Ingegneria Clinica) non dessero notizia di diversa utilizzazione del cespite rispetto alla generalità dei casi prevista dal citato Decreto.

PRINCIPIO DELLA PERIODICITA'

Espressa statuizione esiste nel Codice Civile, dove l'articolo 2217, comma 1, prevede l'obbligatoria redazione del bilancio ogni anno.

Tuttavia il principio è insito nel concetto di bilancio di esercizio (si veda sopra) ed è anche richiamato dai Principi Contabili laddove si legge che "il bilancio di esercizio o di funzionamento si riferisce a un *periodo amministrativo (o esercizio)* e non all'intera vita aziendale".

PRINCIPIO DELLA COMPARABILITA'

Tale principio permea l'intera normativa civilistica in tema di bilancio; in particolare, l'articolo 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, dispone che "per ogni voce delle Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono *comparabili*, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate..."

PAGINA BIANCA

– PARTE 2 –

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 2004

PAGINA BIANCA

ATTIVO**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI**

Conformemente al contenuto degli artt. n. 2424 e n. 2426 del C.C. c.1,2,3,4 e 5 e degli artt. 67,68,74, 76 e 121-bis del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte in bilancio al costo d'acquisto comprensivi degli eventuali oneri accessori direttamente imputabili.

Per ciascuna tipologia sono state calcolate le relative quote d'ammortamento in relazione al criterio civilistico come esplicitato nella precedente parte (v.principio della valutazione separata delle poste in Bilancio) ed alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Pertanto per l'esercizio 2004 sono state adottate le aliquote d'ammortamento di seguito elencate in conformità a quanto stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988 e specificatamente previste per le Aziende Sanitarie. Il valore delle immobilizzazioni inferiore ad Euro 516,46, così come previsto dall'art.67 c.6 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, è stato completamente ammortizzato nel presente esercizio con il criterio civilistico di cui sopra.

Descrizione	Conto Co.Ge	Aliquota
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	GE 10050	33,00
Diritti di brevetto ed opere d'ingegno	GE 10060	33,00
Software	GE 10080	33,33
Opere di valore artistico	GE 11015	0,00
Biblioteca riviste e pubblicazioni	GE 11016	0,00
Fabbricati strumentali	GE 11025	3,00
Impianti macchinari	GE 11030	12,50
Attrezzature sanitarie	GE 11040	12,50
Attrezzature scientifiche per la ricerca	GE 11050	12,50
Attrezzature generiche	GE 11070	12,50
Mobili ed arredi	GE 11200	10,00
Macchine ordinarie d'ufficio	GE 11210	12,00
Macchine elettroniche, computer e sist.telef.	GE 11220	20,00
Autovetture e motoveicoli	GE 11300	25,00
Autoveicoli da trasporto	GE 11310	20,00
Costi di manutenzione straordinaria	GE 11710	3,00

Si deve sottolineare che le direttive ministeriali impongono la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni strumentali acquistati con contributi del Ministero, della Regione, di altri Enti Pubblici o Enti Privati.

I contributi in conto capitale rappresentano per lo più impegni finanziari di Enti terzi, assegnati all'Azienda senza l'obbligo di restituzione e da impiegarsi per l'acquisizione dei beni mobili ed immobili strumentali, nonché per la ristrutturazione e l'ampliamento dei medesimi.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Nella tabella che segue, sono evidenziati i valori delle immobilizzazioni immateriali, iscritti in bilancio al 31 dicembre 2004:

Descrizione	Valore al 31.12.03	Incremento/ Decremento	Valore netto al 31.12.04
Costi di Impianto ed ampliamento	0	212.009	212.009
Costi di Ricerca, Sviluppo e Pubblicità	11.913	- 8.250	3.663
Diritti di Brevetto e Opere di Ingegno	1.283	- 911	372
Software	248.500	119.052	367.552
TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	261.696	321.900	583.596

L'incremento dei Costi di impianto ed ampliamento, registrato nel 2004, riguarda i lavori eseguiti nel reparto di Medicina Nucleare a cura della ditta Varian Medical System.

Si evidenziano, inoltre, decrementi nei Costi di Ricerca, Sviluppo e Pubblicità di Euro 8.250,00, e di Euro 912,00 per quanto riguarda Diritti di Brevetto e Opere di Ingegno (Brevetto n. PCT/IT 02/00354 Registrato in data 31/05/2002 "Vaccini a subunità e procedimenti per la loro produzione" inventori I.R.E. Prof.ssa M.L. Marcante e Dr. A. Venuti) dovuti entrambi alle quote di ammortamento di competenza dell'anno 2004.

Per quanto riguarda i software, gli acquisti di competenza dell'anno 2004 riguardano:

- un ampliamento upgrade del sistema visualizzazione elaborazione dati in 3D, refertazione, sistema distribuzione

immagini accessibili via Internet e sistema archiviazione immagini nonché licenza Siemens per i server della Radiologia e Diagnostica per Immagini IRE, acquistato dalla Società Siemens S.p.A.;

- Fornitura Sw antivirus e Servizio di Posta Elettronica, ad uso di tutti i Servizio dell'Ente, acquistato dalla Società Data Management;
- Acquisto di Sw per il Laboratorio di Metabolismo Cellulare Farmacocinetica CRS, dalla Società Exacta;
- Acquisto di varie versioni di Sw Windows dalla Società SPSS Italia, per il Servizio SAR;
- Progettazione di data base in ambiente web per gestione e controllo di banca dati contenente informazioni relative ai tessuti e liquidi biologici di circa 6.000 pazienti annui, acquistato dalla ditta Cineca per la Ricerca Scientifica.

Per queste immobilizzazioni dunque si evidenzia un incremento.

Gli ammortamenti dell'esercizio 2004 per i Beni Immateriali, sono pari ad Euro 198.274,00 e così suddivisi per anno di acquisto:

AMMORTAMENTI	Immobilizzazioni immateriali
ANNO 1999	7.550
ANNO 2000	34.566
ANNO 2001	57.451
ANNO 2002	75.096
ANNO 2003	39.365
ANNO 2004	-15.754
TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	198.274